



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Ordinanza n. 88 PNC del 12 febbraio 2024

ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108.

Approvazione delle "Indicazioni per la sottoscrizione della convenzione e la conclusione degli accordi di partenariato speciale pubblico privato di cui all'ordinanza n. 30 PNC del 30 giugno 2022" e "Indicazioni per la determinazione dei costi ammissibili per la remunerazione delle attività di sviluppo e realizzazione del progetto attribuite alla responsabilità del partner privato negli accordi di cui all'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del commissario straordinario n. 30 del 30 giugno 2022" finalizzate all'attuazione della macro-misura B "Rilancio economico sociale", sub misura B2 "Turismo, cultura, sport e inclusione", linea di intervento B2.2 "Contributi destinati a soggetti pubblici per Iniziative di Partenariato Speciale Pubblico Privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio" del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 gennaio 2023, al n. 235, e prorogato con Decreto del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 5 febbraio 2024, n. 327;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante "*Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile*", convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento GBER);

Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (Regolamento de minimis);

Visti gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2021/C 153/01 del 29 aprile 2021;

Vista la decisione C(2022)1545 final del 18 marzo 2022 relativa alla modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 – Italia);

Vista la Comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale è stato adottato il “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*” e successive modificazioni e integrazioni (nel seguito, Quadro temporaneo);

Vista la Comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 final del 23 marzo 2022, con la quale è stato adottato il “*Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*” (nel seguito Quadro temporaneo Ucraina);

Visto il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*” ed in particolare l'art. 1, secondocomma lett. b), che prevede che “*Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026*”;

Visto il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, ed in particolare l'art. 14, intitolato “*Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare*”, nonché l'art. 14-bis, recante “*Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016*”;

Considerato, in particolare, che l'articolo 9, primo comma, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, prevede che: *“Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente”*;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 con cui, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.101, siindividuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza(PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*;

Visto l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *“Do no significant harm”*), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante *“Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”*;

Visti il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e il successivo decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'atto di *“Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108”*;

Considerato che nella citata delibera sono previste le seguenti sub-misure del Piano Complementare Sisma: sub misura B1 *“Sostegno agli investimenti”*; sub misura B2 *“Turismo, cultura, sport e inclusione”*; sub misura B3 *“Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie”*;

Considerato che le sub misure devono, tra l'altro, contribuire ai principi trasversali del PNRR e del PNC, rappresentati dall'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), dalla parità di genere, dalla valorizzazione dei giovani;

Considerato che nella citata delibera alla sub misura B2 *“Turismo, cultura, sport e inclusione”* sono state assegnate risorse finanziarie per complessivi 180 milioni di euro, dei quali 80 milioni sono stati assegnati alla misura recante *“Contributi destinati a soggetti pubblici per Iniziative di Partenariato*

Speciale Pubblico Privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio”;

Preso atto che nelle settimane successive alla delibera della Cabina di coordinamento del 30 settembre 2021 si è svolta una complessa e approfondita istruttoria ai fini della compiuta individuazione dei programmi e dei progetti, delle procedure di attuazione, nonché dei primi atti di affidamento in coerenza con il previsto *milestone* del 31 dicembre 2021;

Considerato che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di Coordinamento integrata, tenutasi in data 24 novembre 2021, in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico alle due aree oggetto di intervento, è stata programmaticamente individuata, relativamente all'intera sub misura B1 “Sostegno agli investimenti”, la seguente ripartizione percentuale delle risorse finanziarie assegnate:

- 33% ai comuni rientranti nei territori del cratere sismico 2009
- 67% ai comuni rientranti nei territori del cratere sismico 2016

Considerato altresì che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di Coordinamento integrata tenutasi in data 24 novembre 2021, si è provveduto a definire i criteri di ripartizione delle risorse anche in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico;

Considerato che l'art. 9, primo comma, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, prevede che *“Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente”*;

Considerato il medesimo art. 9 del decreto-legge 77/2021, che al secondo comma recita *“Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale, dagli enti del sistema camerale e da enti vigilati.”*;

Considerato che l'Ordinanza n. 14 del 30 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016 ha approvato le sub-misure B1 “Sostegno agli investimenti”, B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione”, B3 “Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie” del “Programma unitario di interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016”, con le relative linee di intervento, come definite nella Delibera della Cabina di coordinamento del 30 settembre 2021, e con i contenuti individuati nella nota introduttiva e nelle relative Schede allegate alla stessa ordinanza;

Considerato che la Misura B2.2 è finalizzata a *“promuovere la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio colpito dai sismi del 2009 e del 2016, attraverso Progetti locali che propongano percorsi di sviluppo sostenibile e inclusivo e che sappiano integrare obiettivi di tutela con le esigenze di rivitalizzazione sociale ed economica, di rilancio occupazionale e di contrasto dello spopolamento”*;

Considerato che, a tali fini, i Progetti devono prevedere iniziative integrate e sinergiche di valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, nonché del patrimonio pubblico, che diano anche garanzia di stabilità nel tempo mediante adeguate forme di gestione;

Considerato che, in attuazione dei contenuti e della scheda di attuazione approvati con la soprarichiamata Ordinanza n. 14 del 30 dicembre 2021, il bando prevede che gli interventi, promossi esclusivamente da enti pubblici, siano attuati mediante Partenariati Speciali Pubblico Privato (PSPP) ai sensi del comma 3 dell'art. 151 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ovvero attraverso accordi con partner privati previo espletamento di procedure ad evidenza pubblica e, solo in via eccezionale, attraverso la gestione pubblica diretta;

Considerato che tali forme “speciali” di partenariato si propongono di “assicurare la fruizione del patrimonio culturale della nazione” e sono dirette a “consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato”;

Considerata l'Ordinanza n. 30 del 30 giugno 2022, recante *Approvazione del bando relativo all'attuazione della macro-misura B “Rilancio economico sociale”, sub misura B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione”, linea di intervento B2.2 “Contributi destinati a soggetti pubblici per Iniziative di Partenariato Speciale Pubblico Privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio” del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza;*

Considerata l'Ordinanza n. 44 del 27 aprile 2023, recante *Approvazione degli Elenchi di interventi nelle Regioni Marche, Lazio, Umbria, di cui all'articolo 6, comma 5 dell'Ordinanza n. 30 del 30 giugno 2022 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108. Approvazione del bando relativo all'attuazione della macro-misura B “Rilancio economico sociale”, sub misura B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione”, linea di intervento B2.2 “Contributi destinati a soggetti pubblici per Iniziative di Partenariato Speciale Pubblico Privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio” del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di cui all'articolo 11, comma 5 di cui al relativo Allegato n. 1;*

Considerata l'Ordinanza n. 58 PNC del 28 giugno 2023, recante *Approvazione ai sensi dell'articolo 6, comma 5 dell'Ordinanza n. 30 del 30 giugno 2022, nonché dell'articolo 11, comma 5 del relativo Allegato n. 1, BANDO relativo all'attuazione della macro-misura B “Rilancio economico sociale”, sub misura B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione”, linea di intervento B2.2 “Contributi destinati a soggetti pubblici per Iniziative di Partenariato Speciale Pubblico Privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio” del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, degli Elenchi di interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016 nella Regione Abruzzo;*

Considerata l'Ordinanza n. 70 PNC del 28 novembre 2023, recante *Approvazione ai sensi dell'articolo 6, comma 5 dell'Ordinanza n. 30 del 30 giugno 2022, nonché dell'articolo 11, comma 5 del relativo Allegato n. 1, BANDO relativo all'attuazione della macromisura B “Rilancio*

economico sociale”, sub misura B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione”, linea di intervento B2.2 “Contributi destinati a soggetti pubblici per Iniziative di Partenariato Speciale Pubblico Privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio” del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, dell’Elenco di interventi a graduatoria cratere 2009 - territorio al Comune de L’Aquila;

Considerata l’Ordinanza n. 78 PNC del 15 dicembre 2023, recante *Approvazione della riallocazione delle risorse residue non impegnate di cui alle linee di intervento B2.1 – B2.3 e B2.2 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell’ambito del territorio della Regione Abruzzo;*

Considerato che la Struttura Commissariale, al fine di definire le modalità di realizzazione degli interventi, ha elaborato una proposta di *“Indicazioni per la sottoscrizione della convenzione e la conclusione degli accordi di partenariato speciale pubblico privato di cui all’ordinanza n. 30 PNC del 30 giugno 2022”* e una proposta di *“Indicazioni per la determinazione dei costi ammissibili per la remunerazione delle attività di sviluppo e realizzazione del progetto attribuite alla responsabilità del partner privato negli accordi di cui all’art. 5, comma 2, dell’ordinanza del commissario straordinario n. 30 del 30 giugno 2022”;*

Considerata la situazione dei territori colpiti dal sisma e, in particolare, le conseguenze da quest’ultimo provocate sulla vita sociale, determinando la chiusura di attività economiche, sociali, turistiche e culturali, con il conseguente impoverimento del territorio e il grave spopolamento che ne è seguito;

Considerata l’urgente necessità di favorire la rinascita del tessuto socio-culturale, a beneficio sia della popolazione locale, sia delle presenze turistiche nella zona, che potrebbero dare un determinante contributo all’economia del territorio e al suo ripopolamento;

Considerato il ruolo strategico rivestito dagli interventi previsti dalla misura B2.2 in relazione alle potenzialità di ripresa e sviluppo del territorio offerte dalle attività di valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale e del patrimonio pubblico, a fini culturali, turistico-culturali e sociali e per l’alta formazione;

Considerato che, nell’ambito della suddetta misura B2.2, sono stati selezionati – anche mediante lo strumento innovativo dei Partenariati Speciali Pubblici Privati di cui all’art. 151, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (ora articolo 134, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023) - progetti in grado di assicurare impatto occupazionale, economico e sociale, valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e sociale del territorio, con prioritario riferimento agli immobili oggetto di ricostruzione post-sisma, promozione e marketing del territorio, sostenibilità economico-gestionale, coinvolgimento del territorio e qualità dell’aggregazione e delle reti coinvolte, integrazione e collegamento del progetto con altri interventi di sviluppo locale e capacità di sviluppo di azioni di sistema, inclusa quella di collegarsi a circuiti turistico-culturali di livello regionale e nazionale e di diventare componente di una offerta integrata;

Ritenuto pertanto di dover disporre misure di favore per le realtà del territorio che si sono rese disponibili a cooperare con gli enti pubblici di riferimento al fine di attuare progetti di partenariato pubblico privato, anche in deroga alla disciplina di legge vigente, ai sensi dell’articolo 2 del decreto

legge 17 ottobre 2016, n. 189, al fine di consentire l'effettiva realizzazione degli interventi già valutati come ammissibili nell'ambito delle finalità della misura, e dunque finalizzati anche alla valorizzazione e gestione di beni culturali e paesaggistici a fini sociali, turistico-culturali e ricreativi;

Considerato che tali misure si pongono, altresì, in linea con il principio del risultato il quale – sebbene codificato con l'articolo 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023 – vale come criterio interpretativo dell'intera azione amministrativa nell'ambito della contrattualistica pubblica ancorché tale azione afferisca a procedure avviate prima del 1° luglio 2023 (Tar Campania, Napoli, Sez. I, 15 gennaio 2024, n. 377);

Ritenuti sussistenti tutti i requisiti e le condizioni di legge per l'esercizio dei poteri richiamati dall'articolo 14-bis del decreto-legge n. 77 del 2021 e dall'articolo 2 del decreto-legge n. 189 del 2016;

Ritenuto pertanto di approvare le suddette "*Indicazioni per la sottoscrizione della convenzione e la conclusione degli accordi di partenariato speciale pubblico privato di cui all'ordinanza n. 30 PNC del 30 giugno 2022*" e "*Indicazioni per la determinazione dei costi ammissibili per la remunerazione delle attività di sviluppo e realizzazione del progetto attribuite alla responsabilità del partner privato negli accordi di cui all'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del commissario straordinario n. 30 del 30 giugno 2022*";

Visti l'articolo 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e l'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere per la necessità di dare immediato impulso alle attività connesse all'attuazione degli interventi unitari del Fondo complementare del PNRR e, per l'effetto, **verificata** la necessità di dichiarare immediatamente e provvisoriamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento integrata dell'8 febbraio 2024 dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria e dalla Struttura di Missione sisma 2009;

DISPONE

Art. 1

(Disposizioni di attuazione della misura B2.2)

1. Al fine di definire le modalità di realizzazione e implementazione degli interventi di cui alla misura B2.2, sono approvate le seguenti disposizioni attuative, anche in deroga alle norme richiamate negli Allegati alla presente Ordinanza:

a) "*Indicazioni per la sottoscrizione della convenzione e la conclusione degli accordi di partenariato speciale pubblico privato di cui all'ordinanza n. 30 PNC del 30 giugno 2022*", di cui all'Allegato 1 alla presente Ordinanza;

b) "*Indicazioni per la determinazione dei costi ammissibili per la remunerazione delle attività di sviluppo e realizzazione del progetto attribuite alla responsabilità del partner privato negli accordi*

di cui all'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del commissario straordinario n. 30 del 30 giugno 2022", di cui all'Allegato 2 alla presente Ordinanza.

Art. 2
(Efficacia)

1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse all'attuazione degli interventi unitari del Fondo complementare del PNRR, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle Finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
3. L'ordinanza sarà altresì pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della Struttura tecnica di missione.

Il Commissario straordinario
Sen Avv. Guido Castelli

Macro-misura B “Rilancio economico sociale”, sub misura B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione”, linea di intervento B2.2 “Contributi destinati a soggetti pubblici per Iniziative di Partenariato Speciale Pubblico Privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio” del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

INDICAZIONI PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE E LA CONCLUSIONE DEGLI ACCORDI DI PARTENARIATO SPECIALE PUBBLICO PRIVATO DI CUI ALL'ORDINANZA N. 30 PNC DEL 30 GIUGNO 2022

ART. 1. Adempimenti preliminari alla sottoscrizione della convenzione

1. Le amministrazioni le cui proposte siano state ammesse a finanziamento, di seguito “Beneficiarie”, per la sottoscrizione della Convenzione devono disporre del CUP e, successivamente, del CIG relativo ad ogni affidamento, ivi compresi i contratti di partenariato pubblico privato, di cui all’Ordinanza n. 30 PNC del 30 giugno 2022.
2. Ai sensi del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021, le Beneficiarie devono adempiere al monitoraggio degli interventi, per come disciplinato dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (di seguito d.lgs. n.229/2011), attraverso la Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP). La gestione dell’attuazione degli interventi, ivi compreso le procedure di rendicontazione e di erogazione, viene, inoltre, supportata anche dalla piattaforma informatica del Soggetto gestore Unioncamere, secondo le modalità che saranno comunicate dallo stesso Soggetto gestore.

ART. 2. Sottoscrizione della Convenzione

1. Con la sottoscrizione della Convenzione, la Beneficiaria assume ogni responsabilità e si obbliga in merito all’attuazione del progetto finanziato, anche in qualità di “capofila”, con particolare riferimento a:
 - rispetto dei principi e di tutte le pertinenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di contratti pubblici, trasparenza amministrativa, comunicazione e informazione, tracciabilità finanziaria, tutela e sicurezza del lavoro e dei cantieri, tutela dell’ambiente e del territorio, gestione e smaltimento dei rifiuti;
 - rispetto del principio di sana gestione finanziaria, secondo quanto disciplinato nel Reg. (UE, Euratom) 2018/1046, in particolare in materia di prevenzione, individuazione e correzione dei casi di conflitti di interesse, di frodi e corruzione, di recupero delle risorse indebitamente erogate;
 - rispetto della coerenza del progetto e degli interventi con il principio dell’assenza di un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH), di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, ai sensi del comma 8 dell’art.1 del D.L. n.59/2021;
 - rispetto di quanto previsto nell’Ordinanza n.30 PNC del 30 giugno 2022 e nella presente Ordinanza;
 - rispetto dei principi trasversali previsti dal Bando, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere, i diritti delle persone con disabilità e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
 - garanzia della stabilità del progetto e degli interventi, non apportando, per i cinque anni successivi al loro completamento, modifiche sostanziali, per tali intendendosi a titolo esemplificativo quelle: a) che ne alterino la natura o le modalità di funzionamento, o che procurino un vantaggio indebito ad un’impresa o a un ente pubblico e/o b) che comportino il mutamento del regime proprietario di una infrastruttura o della cessazione di una attività;
 - garanzia della sostenibilità della gestione dei servizi e/o degli interventi previsti nel progetto e negli interventi e dell’effettiva gestione per un periodo di almeno cinque anni successivi alla conclusione dello stesso;

- adozione di un sistema codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al Progetto e ai relativi interventi, per assicurare la completa tracciabilità e trasparenza dei finanziamenti erogati e del loro utilizzo;
 - effettuazione dei controlli di gestione e dei controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile e comunque necessari, atti a garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle, nonché la tracciabilità, la congruità, la coerenza e la riferibilità delle spese al Progetto ammesso al finanziamento;
 - garanzia della conservazione e della messa a disposizione della documentazione progettuale tecnica, amministrativa e contabile e dei documenti giustificativi in fascicoli cartacei o informatici, per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e l'effettuazione dei controlli;
 - fornitura di tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle procedure e alle spese rendicontate e facilitazione delle verifiche e dei controlli da parte del Soggetto attuatore e del Soggetto gestore;
 - garanzia di una tempestiva diretta informazione ai Soggetti attuatori e al Soggetto gestore sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare gli interventi/operazioni oggetto del Progetto e della comunicazione delle irregolarità o delle frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e delle misure adottate.
2. Con la sottoscrizione della Convenzione, i Soggetti attuatori, in merito all'attuazione del progetto, si obbligano, anche per il tramite del Soggetto gestore, in particolare a:
- verificare l'alimentazione del sistema di monitoraggio;
 - verificare l'avanzamento del progetto e la sua coerenza con obiettivi e milestone del PNC;
 - erogare tempestivamente le anticipazioni, anche in più tranches;
 - erogare il saldo finale entro 30 giorni dalla presentazione della rendicontazione di spesa e degli atti di ultimazione e collaudo, a tal fine il soggetto Gestore si impegna a comunicare tempestivamente ai soggetti Attuatori l'entità delle previsioni annuali di pagamento a favore dei beneficiari, per consentire il trasferimento delle provviste da parte dei soggetti Attuatori;
 - effettuare i controlli amministrativo-contabili di propria competenza, consistenti:
 - o nella verifica formale delle domande di erogazione relativamente alla completezza e coerenza della documentazione giustificativa presentata per il tramite della BDAP e della piattaforma del Soggetto gestore;
 - o nella verifica amministrativa sostanziale on desk, accompagnata da approfondimenti in loco, su un campione rappresentativo non inferiore al 10% dei progetti, circa la regolarità delle spese e delle relative procedure rendicontate.
3. Le spese tecniche di progettazione, direzione lavori, DEC, coordinamento della sicurezza e collaudi, incentivi per funzioni tecniche, il costo dell'eventuale personale esterno specificatamente dedicato a supporto del RUP nella gestione del progetto, le spese per pubblicazione bandi di gara e per l'acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti di assenso da parte delle amministrazioni competenti, per come previsto dal prg. 4.1 dell'all.1a alla domanda, approvato con il decreto commissariale n. 10 del 22/07/2022, non possono superare complessivamente il 13% dell'importo del progetto stesso. Sulla base di una ricognizione di tali costi, in relazione alle caratteristiche del progetto, in sede di elaborazione del programma esecutivo dei servizi o del progetto esecutivo per i lavori, la Beneficiaria può richiedere che tale percentuale venga aumentata fino al 17%.
4. La Beneficiaria nomina uno o più collaudatori in corso d'opera tra figure professionali esperte delle specifiche materie da trattare. La designazione va effettuata in sede di elaborazione del programma esecutivo che il/i collaudatori dovranno validare, per quanto di competenza.
5. Le spese per la realizzazione di studi/ricerche propedeutiche e per la preparazione e per la gestione del progetto non possono superare, per come previsto dal soprarichiamato prg. 4.1 dell'all.1a alla domanda, il 3% dell'importo del progetto. Le spese per la gestione del progetto comprendono anche quelle per il

personale dedicato alla gestione del progetto da parte del partner, con funzioni di program manager, project manager e simili, gestione cabina di regia, ecc., diverse da quelle per lo sviluppo di attività e servizi. In sede di elaborazione del programma esecutivo, la Beneficiaria può richiedere, in relazione alle caratteristiche del progetto, che tale percentuale venga aumentata fino al 6%. Tali costi possono essere rendicontati, per la parte eventualmente sostenuta prima della presentazione della domanda, per una percentuale non superiore all'1%.

6. In ogni caso, le spese tecniche di progettazione, direzione lavori, ecc. di cui al precedente comma 3 e le spese per realizzazione di studi e ricerche e per la gestione del progetto, di cui al precedente comma 5, non possono superare il 20% dell'importo del progetto.
7. Le spese per l'avvio della gestione di attività, servizi strumentali e costi analoghi, ove richieste e nella misura necessaria e adeguatamente motivata, per come previsto dal soprarichiamato prg. 4.1 dell'all. 1a alla domanda, non possono superare il 4% dell'importo del progetto, con un massimo di 60.000,00 euro.

ART. 3. CONCLUSIONE DEGLI ACCORDI DI PARTENARIATO SPECIALE PUBBLICO PRIVATO

1. Nella conclusione degli accordi di cui all'art. 5, comma 2, dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 30 del 30 giugno 2022, le Beneficiarie sono tenute a rispettare e prevedere, tra l'altro, le seguenti condizioni generali:
 - a) Il non superamento delle soglie di rilevanza europea per le concessioni, di cui all'art. 14 del Codice dei contratti pubblici DLGS 36/2023;
 - b) Il possesso da parte dei partner privati dei requisiti di ordine generale di cui al Codice dei contratti pubblici D.LGS. 36/2023 per gli accordi da sottoscrivere sulla base di avvisi o bandi pubblicati dopo il 1 luglio 2023, ovvero del D.LGS. 50/2016 per quelli già sottoscritti o da sottoscrivere sulla base di avvisi o bandi pubblicati prima del 1 luglio 2023;
 - c) Il non superamento delle soglie stabilite – *ratione temporis* – per l'affidamento diretto in ipotesi di sottoscrizione di accordi rispetto ai quali non sia stato pubblicato l'avviso di cui all'art. 151, comma 3, del D.LGS. 50/2016 o all'art. 134, comma 2, del D.LGS. 36/2023 o altra procedura analoga a quella prevista dalle suddette disposizioni ai sensi della normativa vigente;
 - d) Il possesso da parte dei partner privati di comprovate esperienze e competenze in materia di servizi per la promozione, la valorizzazione e gestione di beni e servizi culturali e sociali, ambientali e turistici, ovvero competenze tecniche, ferma restando l'esclusione dal partenariato delle imprese del settore edile;
 - e) L'entità della partecipazione del partner privato all'investimento, anche sotto forma di conferimento di attività, che deve essere concreta, reale ed effettiva e comunque non inferiore al 1%;
 - f) L'assunzione della gestione da parte del partner privato per un periodo di almeno cinque anni successivi alla conclusione del progetto, ferma restando l'individuazione, in via preliminare, dei relativi rischi e la loro assunzione da parte di partner in grado di sostenerli;
 - g) La garanzia che la gestione risulti adeguata e coerente con gli obiettivi di realizzazione, di risultato e generali previsti nel progetto, assicurando la piena funzionalità, adeguatezza e rispondenza del servizio creato, anche in relazione ai relativi costi di realizzazione;
 - h) L'acquisizione dal partner privato delle garanzie definitive e delle polizze previste dal Codice dei contratti pubblici, sia con riferimento alla realizzazione che con riferimento alla gestione del progetto;
 - i) La remunerazione delle attività di sviluppo e realizzazione del progetto attribuite alla responsabilità del partner privato, in quanto sottratte ad una logica di scambio, esclusivamente sotto forma di rimborso dei costi effettivamente sostenuti e giustificati, secondo quanto previsto nell'allegato 2;
 - j) L'esclusione, fra le attività affidate al partner privato, di attività nel settore edile;
 - k) L'affidamento di attività di sviluppo e realizzazione del progetto esclusivamente a partner che

assumono responsabilità nella gestione, in coerenza con quanto previsto nella proposta di partenariato e nel progetto presentato;

- 1) Il conferimento di incarichi di RUP, responsabile dei lavori/servizi/forniture, DEC, direttore dei lavori, collaudatore e simili a soggetti del tutto indipendenti e non collegati al partner privato e comunque secondo le previsioni del D.LGS. n. 50/2016 o del D.LGS. n. 36/2023 ove applicabile *ratione temporis*.
2. Nel caso di sottoscrizione dell'accordo di partenariato da parte di più partner privati questi assumono la responsabilità in solido dell'attuazione delle attività di sviluppo, realizzazione e gestione loro affidate. E' data facoltà alla Beneficiaria di richiedere la costituzione di un soggetto giuridico aggregativo dei partner selezionati.
3. La partecipazione del partner privato all'investimento può essere motivatamente ridotta o non richiesta in presenza di attività con significativo impatto sociale, svolte da soggetti del terzo settore, senza fini di lucro e iscritti al RuntS. In tali casi, sulla base di analisi di sostenibilità finanziaria, la Beneficiaria può contribuire alla gestione, previa determinazione di impegno di spesa.
4. I beni e i servizi materiali e immateriali comunque acquisiti e/o prodotti e/o gestiti nell'ambito della realizzazione del progetto sono di proprietà della Beneficiaria e alla stessa vanno riconsegnati, dopo il periodo di gestione, mantenuti in modo da garantirne la piena funzionalità, ferma restando la normale obsolescenza ed indicando il valore dell'ammortamento per i beni materiali, ove applicabile.
5. Entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione della concessione la Beneficiaria trasmette al Soggetto gestore e ai Soggetti attuatori un dettagliato capitolato prestazionale e un dettagliato programma esecutivo, completo di cronoprogramma, con puntuale definizione di obiettivi, task, output, modalità organizzative e ruoli, sia del pubblico che del privato, impiego di risorse e relativi costi, dimostrazione della congruità dei costi in relazione agli output intermedi e finali previsti, ecc., per ciascuna delle attività e delle iniziative e per il progetto nel suo insieme, sia per quanto a carico del Beneficiario che del partner privato sulla base dei quali saranno verificati tempi, avanzamenti e pagamenti. Il termine può essere prorogato, su richiesta motivata, di 60 giorni, salvo diversa valutazione in base alle specificità del caso. Sia il programma esecutivo che il capitolato prestazionale sono associati al contratto di partenariato di cui costituiscono parte integrante. Fermo restando gli obiettivi e i risultati previsti, essi possono essere motivatamente modificati nel quadro delle procedure previste dal contratto di partenariato.

* * *

Macro-misura B “Rilancio economico sociale”, sub misura B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione”, linea di intervento B2.2 “Contributi destinati a soggetti pubblici per Iniziative di Partenariato Speciale Pubblico Privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio” del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

INDICAZIONI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI AMMISSIBILI PER LA REMUNERAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SVILUPPO E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ATTRIBUITE ALLA RESPONSABILITÀ DEL PARTNER PRIVATO NEGLI ACCORDI DI CUI ALL’ART. 5, COMMA 2, DELL’ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 30 DEL 30 GIUGNO 2022

1. Costi diretti ammissibili

Le spese e i costi ammissibili nella rendicontazione delle attività di sviluppo e realizzazione del singolo progetto, affidate nell’ambito del Contratto di partenariato al partner privato, sono determinabili secondo i criteri generali di seguito illustrati.

a) Personale

Questa voce comprende il personale dipendente e il personale non dipendente, con contratto di collaborazione o di somministrazione lavoro, ovvero altre forme di lavoro flessibile, adibito esclusivamente alle attività di attuazione del progetto, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili, di segreteria e commerciali, le cui voci di spesa diversamente non sono rendicontabili.

Le ore dedicate al progetto da ciascun addetto devono essere rilevate in appositi registri di presenza (seguendo il modello che verrà condiviso da Unioncamere) articolati su base giornaliera e attestate da DSAN.

Il costo di ciascun partecipante al progetto riconosciuto è determinato, in base alle ore lavorate, utilizzando i costi orari unitari standard (OCS)¹ di cui alla tabella di seguito riportata, corrispondenti alle seguenti quattro tipologie di professionalità:

- Alto, per i livelli dirigenziali;
- Medio, per i livelli di quadro;
- Medio- Basso, per i livelli di impiegato/tecnico esperto;
- Basso, per i livelli di tecnico junior (esperienza pari o inferiore a sette anni) e di operaio.

▪ Tabella - Costi orari standard unitari per la rendicontazione delle spese del personale

FASCIA DI COSTO LIVELLO	
Alto	€ 75,00
Medio	€ 43,00
Medio Basso	€ 27,00
Basso	€ 20,00

Per ogni persona impiegata nel progetto sarà convenzionalmente stabilito un numero massimo di ore lavorative annue pari a 1.720, conformemente a quanto contenuto nelle EGESIF_14-0017.

Ai fini della valorizzazione non si fa differenza tra ore normali ed ore straordinarie.

¹ Le OCS- Opzioni di costo semplificate il cui possibile utilizzo è stato indicato nel Bando, sono state individuate con riferimento al Decreto MISE-MIUR 24 gennaio 2018 (GU n.106 del 9-5-2018)

b) Consulenze

Per consulenze si intendono le attività, strettamente inerenti alla realizzazione del progetto, commissionate a terzi, che devono risultare affidate attraverso lettere di incarico o contratti. Tali documenti devono contenere il riferimento al progetto, le attività da svolgere e le modalità di esecuzione, l'impegno orario previsto qualora definibile in base alla tipologia di contratto utilizzata, ovvero diversamente il tempo di esecuzione della prestazione in toto, il periodo di svolgimento, l'output previsto e l'importo erogabile come corrispettivo della prestazione. La congruità dell'importo va dimostrata con riferimento al curriculum e alla qualificazione del consulente e ai costi orari standard soprariportati da assumere come massimali. Ove l'importo fosse disciplinato da specifiche norme, la congruità dell'importo va dimostrata con riferimento agli standard utilizzati per analoghi contratti dalla Consip S.p.a. e/o delle altre centrali di committenza nazionali o regionali dei territori interessati.

L'importo massimo di ciascuna consulenza affidata non può superare la soglia di rilevanza comunitaria per appalti di servizi. Al riguardo, e con riferimento alla normativa in materia, non è ammessa alcuna forma di frazionamento volta all'elusione di tale soglia.

c) Servizi e forniture

I costi di servizi e di forniture, materiali e immateriali, strettamente inerenti alla realizzazione del progetto, già previsti, nella proposta di partenariato e nel progetto presentato, in capo al partner privato, sono determinati, in ossequio all'art. 7 del Codice dei contratti pubblici e, in particolare, facendo riferimento agli standard analoghi utilizzati da Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza nazionali o regionali dei territori interessati, ove reperibili, ai parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali dei territori interessati e/o nazionali oppure, in mancanza, agli standard di mercato attestati da perizia asseverata.

2. Spese generali o costi indiretti

Le spese generali sono calcolate nella misura forfettaria massima del 25% sui costi diretti rendicontabili per personale e consulenze; nella misura forfettaria massima del 15% sui costi diretti rendicontabili per servizi e forniture.

Rientrano nelle spese generali a titolo esemplificativo: i costi per materiali di consumo e le spese di missione, le attrezzature informatiche quali PC, laptop, stampanti, tablet, smartphone e simili anche se utilizzati come componenti di prototipi, oneri assicurativi e simili, spese legali, i costi per il personale impiegato in mansioni di carattere ordinario non strettamente riconducibili al progetto (ad es. segreteria, amministrazione, sicurezza, manutenzione ordinaria, locazioni, altri costi non imputabili in maniera univoca al progetto, ecc.). Non rientrano tra le spese generali gli oneri per eventuali polizze assicurative sui beni forniti.

3. Rinvio

Le modalità di applicazione e di rendicontazione sono disciplinate dall'atto di convenzione.

Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento al DPR 5 febbraio 2018 e ss.mm.ii. e a quanto ritenuto attualmente ammissibile a valere sui Fondi di investimento europei SIE.